

Circa la formazione il Reg. CE 852/2004, allegato II, capitolo XII impone quale obbligo dell'operatore del settore alimentare di assicurare: 1. che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività; 2. che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP. Quindi i compiti di cui al punto 2. possono essere svolti direttamente dall'operatore del settore alimentare o delegati al "responsabile del piano di autocontrollo". Naturalmente, vista l'importanza dei compiti che svolge, il responsabile del piano di autocontrollo deve essere formalmente individuato.